

## CONTRATTO DI MEDIAZIONE IN ATTIVITÀ FINANZIARIA

TRA

**Capital Società Finanziaria S.p.A.** Intermediario Finanziario iscritto nell'Elenco Generale ex art. 106 TUB 395/93 e successive modificazioni al n. 24282 con sede in Via Rapagnano n. 80 – 00138 Roma, P. Iva 01551971003, di seguito **Cliente**

e

**Cash Flow Srl** C.F./P.IVA 07888020638, con sede legale in Roma, Via Flaminia n. 334, in persona del Sig. Giovanni de Bellis, di seguito **Mediatore**

dall'altra,

e collettivamente denominate "Parti",

premesso che


- a) Capital è iscritta all'Elenco Generale degli Intermediari Finanziari ai sensi del Decreto Legislativo 1° settembre 1993, n. 385 (Testo Unico Bancario, di seguito T.U.B.);
- b) le caratteristiche peculiari della figura del Mediatore Creditizio sono definite dal Titolo VI bis del T.U.B.. istitutivo dell'Elenco dei Mediatori Creditizi;
- c) che la precitata normativa dispone, tra l'altro, che l'esercizio dell'attività di Mediatore Creditizio è riservato ai soggetti iscritti in un apposito elenco tenuto dall'Organismo previsto dall'art. 128 *undecies* del T.U.B. (di seguito Organismo);
- d) Capital è intenzionato a conferire a Cash Flow Srl mandato di Mediatore creditizio;
- e) è intenzione del mediatore, sottoscrivere il presente accordo, dichiarando che si è iscritti all'apposito elenco tenuto dall'Organismo al numero M 143, essendo in possesso dei prescritti requisiti e svolgendo esclusivamente l'attività di mediazione in attività finanziaria, nonché attività strumentali e connesse;
- f) il rapporto di collaborazione con Capital non compromette l'indipendenza del Mediatore, atteso che l'attività disciplinata dalla presente Convenzione è solo funzionale alla migliore gestione di un servizio e non costituisce in alcun modo un rapporto di lavoro subordinato né di rappresentanza.

si conviene e si stipula quanto segue

### 1. OGGETTO

- a. Capital affida al Mediatore, che accetta, l'incarico di mettere in relazione, anche attraverso attività di consulenza, il Cliente stesso con la potenziale clientela che intenda sviluppare richiesta di concessione del credito e/o garanzia;
- b. L'elenco dei prodotti e dei servizi forniti potrà essere ridotto o ampliato da Capital in qualsiasi momento in relazione alle esigenze societarie ed alle condizioni di mercato.
- c. Resta facoltà di Capital di avvalersi dell'opera di altri agenti, mediatori creditizi o di personale dipendente di Capital stesso e/o di enti e società collegate.

X



## 2. SVOLGIMENTO DELL'INCARICO.

- a. Il Mediatore garantisce il rispetto di tutti i requisiti oggettivi e strutturali di cui alla vigente normativa in materia di mediatori creditizi, come riformata dal D.Lgs. 141/2010.
- b. Il presente incarico non è trasmissibile a terzi.
- c. Il Mediatore Creditizio assicura e verifica, anche attraverso l'adozione di adeguate procedure interne, che i propri dipendenti e collaboratori di cui si avvale per il contatto con il pubblico, rispettino le norme loro applicabili e curino l'aggiornamento professionale.
- d. Il Mediatore Creditizio si impegna ad operare nell'ambito del presente contratto impegnando esclusivamente dipendenti e collaboratori per i quali Capital abbia formalmente espresso il proprio gradimento.
- e. Capital si impegna a mettere a disposizione del Mediatore appositi moduli sui quali andrà redatta la domanda dal cliente: tale domanda, completata dalla documentazione indicata e corredata da una nota informativa del Mediatore sul richiedente, nonché dalla copia dell'eventuale incarico conferito al Mediatore per iscritto da parte dello stesso cliente, verrà consegnata a Capital.
- f. È in ogni caso compito di Capital procedere all'istruttoria delle pratiche e comunicare al Mediatore l'esito della delibera.
- g. Il Mediatore Creditizio mantiene riservati i documenti e le informazioni acquisiti nello svolgimento della propria attività e si impegna a far sì che analogo comportamento sia tenuto dai propri dipendenti e collaboratori.
- h. Il Mediatore Creditizio dichiara di osservare la normativa tempo per tempo vigente sulla trasparenza delle operazioni e dei servizi bancari e finanziari e ad adempiere a quanto previsto dalla normativa tempo per tempo in vigore in tema di privacy e di antiriciclaggio e si impegna a far sì che analogo comportamento sia tenuto dai propri dipendenti e collaboratori.
- i. Con specifico riferimento agli adempimenti in materia di antiriciclaggio di cui al precedente punto h), il Mediatore dovrà procedere:
  1. ad identificare il cliente, l'esecutore e il titolare effettivo;
  2. a compilare tutta la documentazione predisposta da Capital per l'adempimento degli obblighi di cui trattasi;
  3. ad acquisire copia dei documenti d'identità del cliente, dell'esecutore e del titolare effettivo;
  4. a consegnare a Capital la documentazione di cui ai precedenti punti entro sette giorni lavorativi dalla raccolta dei dati.
- j. In caso di impossibilità temporanea ad eseguire l'incarico, il Mediatore Creditizio dovrà avvisare tempestivamente Capital a mezzo fax o posta elettronica certificata. In difetto sarà tenuto a risarcire gli eventuali danni derivanti dalla mancata osservanza dell'obbligo.



- k. Il Mediatore Creditizio si impegna a fornire a Capital tutti i dati e le informazioni necessarie per il monitoraggio dell'attività svolta e per l'espletamento delle verifiche in ordine al rispetto delle disposizioni interne ricevute ed, in genere, alle disposizioni di legge ad esso applicabili.
- l. Viene espressamente escluso che dal presente Contratto possa derivare un rapporto di agenzia e, pertanto, resta convenuto che, qualora Capital dovesse effettuare in via diretta ed autonoma, seppur con clienti già presentati dal Mediatore, ulteriori operazioni, non sarà dovuta alcuna somma al Mediatore da parte di Capital, poiché questo eventuale sviluppo del rapporto dovrà intendersi unicamente effetto delle azioni e delle prestazioni di Capital.

### 3. OBBLIGHI DEL MEDIATORE CREDITIZIO.

- a. Nell'esecuzione dell'incarico il Mediatore deve:
1. agire con lealtà e buona fede, con la massima correttezza, costanza, assiduità e al meglio delle proprie capacità;
  2. rispettare tutte le disposizioni legislative e regolamentari che disciplinano i Prodotti di Capital, con particolare riferimento alle normative in materia di trasparenza, trattamento dei dati personali, antiriciclaggio, usura, nonché circolari, disposizioni, metodologie aziendali, regole di sicurezza;
  3. qualificarsi nei confronti del pubblico, della clientela e dei terzi in generale con la sua effettiva veste di Mediatore Creditizio;
  4. compilare la modulistica standard di Capital in ogni sua parte;
  5. attenersi, nella definizione dei prezzi, alle istruzioni ricevute ed ai listini di Capital (eventuali sconti, ribassi o dilazioni di pagamento possono essere concessi solo previa espressa autorizzazione di Capital);
- b. L'inosservanza di quanto disposto alla lettera a), punti 4 e 5, costituisce inadempimento e, come tale, disciplinata dal successivo articolo 11, lettera a). Inoltre gli effetti economici determinati dall'inosservanza delle istruzioni in materia di prezzi resteranno a totale carico del Mediatore.
- c. E' inoltre fatto divieto al Mediatore di richiedere e percepire per sé dalla clientela alcuna somma a qualsivoglia titolo.

### 4. OBBLIGHI DEL CLIENTE

- a. Capital, nei rapporti con il Mediatore, deve:
1. agire con lealtà e buona fede;
  2. mettere a disposizione del medesimo la documentazione necessaria relativa ai servizi erogati;
  3. comunicare tempestivamente al Mediatore le modifiche relative ai prodotti offerti, alla documentazione necessaria ai fini del perfezionamento della domanda di credito e/o

garanzia, agli eventuali interventi agevolati e ogni altro elemento del contratto in oggetto;

4. fornire al Mediatore i dati e la documentazione necessari per l'assolvimento degli obblighi di legge.
- b. Capital deve inoltre avvertire il Mediatore, in occasione della presentazione del rendiconto delle provvigioni maturate come oltre specificato, del rifiuto o della mancata definitiva esecuzione delle proposte promosse dal Mediatore.

## 5. FATTURAZIONE ED INCASSI

- a. La fatturazione dei servizi ai clienti sarà effettuata esclusivamente da Capital che curerà direttamente gli incassi.
- b. Al Mediatore Creditizio non è riconosciuta la facoltà di riscuotere per conto di Capital.
- c. Le somme che eccezionalmente fossero riscosse dal Mediatore Creditizio o perché pervenutegli o perché autorizzato in tal senso da Capital dovranno essere rimesse a Capital stesso nel termine massimo di tre giorni dalla riscossione, escludendo qualsiasi trattenuta a compensazione a qualsiasi titolo.


## 6. PROVVIGIONI E RIMBORSO SPESE

- a. A compenso dell'opera prestata sarà corrisposto al Mediatore Creditizio, sugli affari originati dalla di lui attività e andati a buon fine, un compenso da definire con scambio di corrispondenza.
- b. Per affari andati a buon fine si intendono i finanziamenti e/o le garanzie effettivamente erogati e/o concesse nei confronti della clientela.
- c. Le provvigioni maturate verranno liquidate a presentazione fattura a fine mese

## 7. PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI

- a. Capital in qualità di "Titolare" del trattamento di dati personali ai sensi dell'articolo 4) lettera f) del "Codice in materia di protezione dei dati personali" di cui al Decreto Legislativo n. 196 del 30 giugno 2003 (di seguito "Codice"), preso atto che:
  1. Il Codice garantisce che il trattamento dei dati personali si svolga nel rispetto dei diritti e delle libertà fondamentali, nonché della dignità dell'interessato, con particolare riferimento alla riservatezza, all'identità personale e al diritto alla protezione dei dati personali;
  2. il Mediatore, nell'esecuzione del rapporto, effettua ai sensi dell'art. 4) lettera a) del Codice un trattamento di dati personali per conto di Capital e la sua attività si limita esclusivamente a eseguire quanto previsto dagli accordi senza che possa ingerirsi in ordine alle finalità e all'utilizzo dei dati personali;incarica il Mediatore al trattamento dei dati personali.

x






- b.** Per trattamento dei dati personali deve intendersi qualunque operazione o complesso di operazioni, effettuati anche senza l'ausilio di strumenti elettronici, concernenti la raccolta, la registrazione, la conservazione, la consultazione, l'elaborazione, la modifica, la selezione, l'estrazione, il raffronto, l'utilizzo, l'interconnessione, il blocco, la comunicazione, la diffusione, la cancellazione e la distruzione di dati, anche se non registrati in una banca dati.
- c.** Ai sensi dell'art. 11 della citata normativa, i dati personali sono:
1. trattati in modo lecito e secondo correttezza;
  2. raccolti e registrati per scopi determinati, espliciti e legittimi, e utilizzati in altre operazioni del trattamento in termini compatibili con tali scopi;
  3. esatti e, se necessario, aggiornati;
  4. pertinenti, completi e non eccedenti rispetto alle finalità per le quali sono raccolti o successivamente trattati;
  5. conservati in una forma che consenta l'identificazione dell'interessato per un periodo di tempo non superiore a quello necessario agli scopi per i quali essi sono stati raccolti o successivamente trattati.
- d.** Il Mediatore, in qualità di incaricato del trattamento dei dati personali, deve seguire scrupolosamente le istruzioni impartitegli dal Titolare del trattamento, nonché le disposizioni del Codice in materia di protezione dei dati personali, sia per quanto riguarda l'archiviazione che in merito alla raccolta ed al trattamento dei dati personali. In particolare il Mediatore è tenuto a:
1. operare nel rispetto della Legge;
  2. custodire con particolare cura tutti i supporti cartacei e informatici sui quali siano riportate informazioni relative a persone fisiche o giuridiche;
  3. astenersi dal fornire a terzi informazioni rientranti tra quelle tutelate;
  4. segnalare alle funzioni competenti di Capital qualsiasi anomalia, evento o altro che possa, anche in via ipotetica, pregiudicare la corretta tutela dei dati personali;
  5. intrattenere la clientela con la massima trasparenza fornendo, ove necessario, la necessaria informativa e raccogliendo il consenso al trattamento dei dati personali.
- e.** L'incarico al trattamento viene conferito a titolo gratuito e avrà validità ed efficacia sino allo scioglimento del Contratto in essere con Capital.

## **8. DECORRENZA E DURATA**

- a. Il presente conferimento d'incarico, che annulla gli eventuali precedenti, decorre dall'11/11/2016 e si intende costituito a tempo determinato/indeterminato.
- b. Il rapporto potrà essere risolto da entrambe le parti in qualsiasi momento con preavviso di almeno 30 giorni da trasmettere a mezzo lettera raccomandata.

X



- c. Durante il periodo di preavviso il Mediatore Creditizio è tenuto a prestare la propria opera per il regolare svolgimento del mandato, salvo, in caso contrario, il diritto di Capital ad ottenere il risarcimento degli eventuali danni.
- d. Per il caso di risoluzione il Mediatore Creditizio si impegna a fornire a Capital l'assistenza e la collaborazione necessarie per far sì che l'attività possa continuare senza interruzioni, fornendo tutte le informazioni ed il supporto necessario al passaggio di consegne.

## 9. DANNI CAUSATI DA DIPENDENTI E COLLABORATORI

- a. Il Mediatore Creditizio risponde in solido dei danni causati nell'esercizio dell'attività dai propri dipendenti e collaboratori di cui si avvale, anche in relazione a condotte penalmente sanzionate.

## 10. RISOLUZIONE E RECESSO

- a. Diffida ad adempiere

Di fronte all'inadempimento di una parte, l'altra parte potrà intimare per iscritto, mediante una comunicazione non generica, di porre rimedio a tale inadempimento entro il termine di trenta giorni, avvertendo esplicitamente la controparte che, decorso inutilmente tale termine, la parte intimante potrà dichiarare per iscritto la risoluzione del contratto.

- b. Clausola risolutiva espressa

Il contratto si risolverà di diritto ai sensi dell'art. 1456 c.c. quando l'inadempienza riguarderà una delle seguenti condizioni o obbligazioni:

1. Perdita dei requisiti di cui al punto e) della premessa.
2. Inosservanza delle disposizioni di cui agli artt. 3, lettera c) e 5, lettera b).
3. Mancato pagamento dei corrispettivi entro 120 giorni.
4. Violazione del segreto aziendale e della riservatezza di cui all'art. 2, lettera g).
5. Inadempienza degli obblighi di cui all'art.2, lettera i).
6. Mancato rispetto della normativa tempo per tempo vigente in materia di
  - Antiriciclaggio e contrasto al finanziamento del terrorismo,
  - Trasparenza,
  - Usura,
  - Privacy.

- c. In caso di risoluzione o cessazione del mandato nessuna indennità sarà dovuta al Mediatore Creditizio.

## 11. FORO COMPETENTE

- a. Le Parti stabiliscono che per ogni eventuale e futura controversia derivante dal presente accordo, o connesse allo stesso, è competente il Foro di Roma.





## 12. CONSENSO AL TRATTAMENTO DEI DATI

a. Le Parti dichiarano di consentire il trattamento dei dati personali ai sensi del D.Lgs. 196/03 per le finalità connesse all'esecuzione del presente contratto.

Roma 11/11/2016

CAPITAL S.p.A.

Il legale rappresentante

X \_\_\_\_\_

SOCIETÀ MEDIAZIONE/MEDIATORE

Il legale rappresentante

~~CASH FLOW S.R.L.~~

~~QAM 1148 - IVASS/E000217658~~

~~Sede legale: Via Flaminia, 334 - 00196 Roma~~

~~Dir. Comm. Via G. Porzio - C.D. Is. F11~~

Ai sensi degli artt. 1341 e 1342 del codice civile si approvano specificatamente le clausole contenute agli articoli 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11.

Letto, approvato e sottoscritto.

Luogo e data, ROMA, 11/11/2016

CAPITAL S.p.A.

Il legale rappresentante

X \_\_\_\_\_

SOCIETÀ MEDIAZIONE/MEDIATORE

Il legale rappresentante

~~CASH FLOW S.R.L.~~

~~QAM 1148 - IVASS/E000217658~~

~~Sede legale: Via Flaminia, 334 - 00196 Roma~~

~~Dir. Comm. Via G. Porzio - C.D. Is. F11~~

~~80143 Napoli - P IVA 07888020638~~